

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3505 del 18/06/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-4861 del 13/09/2017 intestata a COMETAL S.R.L. per lo stabilimento di carpenteria metallica sito Comune di Verghereto Via dei Laghi n. 42 e n. 37.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3628 del 17/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno diciotto GIUGNO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-4861 del 13/09/2017 intestata a COMETAL S.R.L. per lo stabilimento di carpenteria metallica sito Comune di Verghereto Via dei Laghi n. 42 e n. 37.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-4861 del 13/09/2017 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMETAL S.R.L. con sede legale in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 42. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito Comune di Verghereto Via dei Laghi n. 42.”* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Atto Prot. Unione 46589 del 15/11/2017, come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- impatto acustico;

Richiamata inoltre la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2511 del 22/05/2018 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. S.I.C.M.I. S.R.L. con sede legale in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 37. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica e metalmeccanica in genere sito nel Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 37.”* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con atto Prot. Unione 24374 del 31/05/2018;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- impatto acustico;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 09/12/2024, acquisita al Prot. Unione 49506 e da Arpae al PG/2024/226211, e successive precisazioni del 17/12/2024, acquisite al Prot. Unione 50904 e da Arpae al PG/2024/233075, da COMETAL S.R.L., per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, a seguito dell'acquisizione del fabbricato ubicato in Via dei Laghi n. 37 appartenente alla Ditta S.I.C.M.I S.R.L., chiusa da Maggio 2023;

Dato atto che COMETAL S.R.L. richiede la voltura dei punti autorizzati a S.I.C.M.I. S.R.L., all'interno dell'AUA di COMETAL S.R.L., in quanto i macchinari e i relativi impianti di aspirazione presenti in tale fabbricato verranno utilizzati dalla nuova ditta proprietaria e che ci sarà interscambio di lavorazioni tra la sede al n.42 e quella al n.37, ovvero le materie prime/pezzi lavorati passeranno da una sede all'altra utilizzando furgoni aziendali;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 14/01/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/6809, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che, a seguito di concessione di proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni, in data 11/03/2025 la ditta ha trasmesso quanto richiesto, acquisito al Prot. Unione 10891 e da Arpae al PG/2025/49620;

Considerato che relativamente alla documentazione presentata in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 3675 del 04/06/2025, acquisita al PG/2025/101614 del 05/06/2025, il Comune di Verghereto ha espresso il seguente parere: *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA del 12/12/2024 (3/PAR_AUA/2024), in cui è stata allegato un Documento di Impatto Acustico redatto secondo la L.447/95, datata Agosto 2017 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione, determinati dal contemporaneo utilizzo delle sorgenti più rumorose tra quelle complessivamente analizzate, rispetto ai valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 1 marzo 1991, Legge 26 ottobre 1995 n° 447, DPCM 14 novembre 1997 e DM 16 marzo 1998, Delibera Giunta Regionale 14 aprile 2004 n° 673, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta alle condizioni riportate nella dichiarazione del (...) dell'Agosto 2017."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 30/05/2025, ove è proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario:

- **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-4861 del 13/09/2017 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMETAL S.R.L. con sede legale in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 42. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito Comune di Verghereto Via dei Laghi n. 42."* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Atto Prot. Unione 46589 del 15/11/2017, come successivamente aggiornata, **come segue**:
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **l'indirizzo dello stabilimento Via dei Laghi n. 42 è sostituito dal seguente: Via dei Laghi n. 42 e n. 37;**
- **revocare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2511 del 22/05/2018 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. S.I.C.M.I. S.R.L. con sede legale in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 37. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica e metalmeccanica in genere sito nel Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 37."* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con atto Prot. Unione 24374 del 31/05/2018.

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-4861 del 13/09/2017** ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMETAL S.R.L. con sede legale in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 42. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito Comune di Verghereto Via dei Laghi n. 42."* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Atto Prot. Unione 46589 del 15/11/2017, come successivamente aggiornata, **come segue:**
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **l'indirizzo dello stabilimento Via dei Laghi n. 42 è sostituito dal seguente: Via dei Laghi n. 42 e n. 37.**
2. **Di revocare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2511 del 22/05/2018** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. S.I.C.M.I. S.R.L. con sede legale in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 37. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica e metalmeccanica in genere sito nel Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 37."* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con atto Prot. Unione 24374 del 31/05/2018.
3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione DET-AMB-2017-4861 del 13/09/2017 e s.m.i..
4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
6. Di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione DET-AMB-2017-4861 del 13/09/2017 e s.m.i. e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Verghereto per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento costituito dal fabbricato ubicato in Via dei Laghi n. 42 è attualmente autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae - SAC di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-4861 del 13/09/2017, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 15/11/2017 prot. n. 46589, successivamente aggiornata con determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-690 del 14/02/2019, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 06/03/2019 prot. n. 11311, poi con determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-5906 del 19/12/2019, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 09/01/2020 prot. n. 885 e infine con determina dirigenziale n. DET-AMB-2024-507 del 30/01/2024, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 02/02/2024 prot. 4609.

La richiesta di modifica viene effettuata a seguito dell'acquisizione da parte della ditta COMETAL Srl del fabbricato ubicato in Via dei Laghi n.37 appartenente alla Ditta SICMI SRL, chiusa da Maggio 2023, e autorizzata alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae - SAC di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2018-2511 del 22/05/2018, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 31/05/2018 prot. n. 24374.

La ditta COMETAL Srl chiede la voltura dei punti autorizzati alla ditta SICMI SRL con Determinazione DET-AMB-2018-2511 del 22/05/2018, all'interno dell'AUA della Ditta COMETAL Srl, in quanto i macchinari e i relativi impianti di aspirazione presenti in tale fabbricato verranno ora utilizzati dalla nuova ditta proprietaria e ci sarà interscambio di lavorazioni tra la sede al n.42 e quella al n.37, ovvero le materie prime/pezzi lavorati passeranno da una sede all'altra utilizzando furgoni aziendali.

Con l'istanza di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto si richiede quindi, relativamente alle emissioni in atmosfera, il cambiamento d'intestazione nella titolarità dei punti emissivi autorizzati alla Ditta SICMI SRL nel fabbricato ubicato in Via dei Laghi n.37, all'interno dell'AUA della Ditta COMETAL Srl, come di seguito indicato:

- utilizzo degli impianti di aspirazione che danno origine alle emissioni E1 ed E2 (cabina di Verniciatura), che diventeranno E6 ed E7, che è previsto per 8 ore al giorno e per 200 giorni all'anno;
- utilizzo dell'impianto che dà origine alla emissione E3 (saldatura), che diventerà E8, che è previsto per 8 ore al giorno e per 240 giorni all'anno;
- utilizzo degli impianti di aspirazione che danno origine alle emissioni E5 ed E6 (cabina di sabbiatura), che diventeranno E9 ed E10, che è previsto per 8 ore al giorno e per 120 giorni all'anno;
- eliminazione dell'esistente emissione E4 (robot di saldatura);
- modifica delle sostanze e materiali utilizzati, sia a livello qualitativo che, per talune sostanze, a livello quantitativo.

e nessuna modifica per le emissioni nello stabilimento in Via dei Laghi n.42.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza

di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2024/230851 del 19/12/2024, aggiornata in data 17/03/2025 con PG/2025/50504, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2024/230851 del 19/12/2024, aggiornata in data 18/03/2025 con PG/2025/50511, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, una valutazione per quanto di competenza, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 106354, acquisita al prot. PG/2025/76186 del 22/04/2025, ha trasmesso il proprio parere favorevole, come di seguito riportato:

“In riscontro alla richiesta di parere in oggetto (ns prot. n. 0336789 del 19/12/2024, aggiornata con prot. n. 0072509 del 18/03/2025) inerente ditta che effettua lavori di carpenteria metallica pesante, esaminata la documentazione e le successive integrazioni trasmesse da COMETAL S.R.L. _ Via dei Laghi 42_ Verghereto (ns prot. 0329346 del 13/12/2024, ns prot. 0339478 del 23/12/2024 e ns prot. 0072158 del 18/03/2025) in merito alla domanda di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale, richiesta a seguito dell'acquisizione da parte della suddetta ditta del fabbricato ubicato in Via dei Laghi n.37, appartenente precedentemente alla Ditta “SICMI SRL”,

premesso che trattasi di ampliamento di attività lavorativa classificabile come Industria Insalubre di I Classe (elenco C n.6) ai sensi del D.M. 05/09/1994, già esistente in contesto quasi esclusivamente industriale,

preso atto che la S.I.C.M.I. S.R.L. risultava in possesso di AUA rilasciata con Determinazione DET-AMB-2018-2511 del 22/05/2018,

considerato che la ditta COMETAL S.R.L. utilizzerà i macchinari e i relativi impianti di aspirazione presenti in tale fabbricato ma “attuerà un programma di manutenzione completo degli impianti, in particolare verranno controllati i ventilatori utilizzati nel sistema di aspirazione, tutte le tubazioni, ed i relativi filtri, in modo da ottenere la massima efficienza degli stessi”,

tenuto conto della dichiarazione agli atti inerente la non effettuazione da parte della Ditta COMETAL S.R.L. di attività di saldatura di acciaio INOX

si esprime, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, parere favorevole fatte salve le valutazioni di Arpae - Servizio Territoriale e nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.”.

La relazione tecnica PG/2025/89401 del 14/05/2025 prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, contiene una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, come di seguito riportato:

“(…omissis…)

Elenco e quantitativi materie prime autorizzate

ID	Kg/anno
Lamiere e profilati metallici	240.000
Vernici a solvente	5.000
Solventi	2.000
catalizzatori	800
Filo per saldatura	15.000
Graniglia di ferro	2.000

Elenco e quantitativi materie prime modificate

ID	Kg/anno
Lamiere e profilati metallici	240.000
diluente	1200
smalto	1000
catalizzatori	480
antiruggine	1200
Filo per saldatura filo di saldatura ad arco sommerso cambia il tipo di filo	15.000
Graniglia di ferro	2.000

Denominazione dei punti di emissione presso lo stabile di Via Laghi 37

Dopo l'acquisizione da parte delle ditta Cometal: i numeri delle emissioni sono stati modificati per non creare confusione con quelli dello stabile di Via Laghi 42 e sono pertanto stati scelti in maniera progressiva rispetto ai primi.

Quindi E1 ed E2 diventano E6 ed E7, E5 ed E6 diventano E9 ed E10 ed infine E3 ed E4 vengono convogliate in E 8.

Le valutazioni normative ripercorrono il cammino che ha determinato l'applicazione dei limiti precedentemente imposti per le stesse lavorazioni della ditta.

Quindi per la saldatura non inox, si fa riferimento al Criterio Criaer 4.13.20 che prevede limiti per Polveri (10 mg/Nmc) Ossidi di Azoto (5 mg/Nmc espressi come NO₂) e CO (10 mg/Nmc).

La DGR 2236/09 prevede per pari lavorazione lo stesso limite per le polveri.

Per quanto riguarda la verniciatura di superfici metalliche il punto 4.7 della DGR prevede il limite per le polveri totali, pari a 3 mg/Nmc e si mantiene questo limite anche per le nuove emissioni.

Per quanto concerne le COV il gestore propone di mantenere il limite di emissione pari a 50 mg/Nmc espresso con COT così come previsto in precedenza facendo riferimento all'autorizzazione in essere ed ai criteri Criaer.

Visionando le schede di sicurezza si nota l'utilizzo della materia prima denominata Antiruggine Epox-fondo epossidico opaco 2k grigio chiaro (scheda di sicurezza n.9) classificata con frase H351. Di questa materia prima la ditta ipotizza di utilizzarne circa 400 kg/anno per 200 giorni/anno, quindi un impiego pari a circa 2 kg/giorno, che suddiviso nelle 8 ore, corrisponde a 250 g/h.

Il punto 2.3 dell'allegato III degli allegati alla parte V del DLgs 152/06 recita quanto segue.

Agli effluenti gassosi che emettono COV ai quali sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 in una quantità complessivamente uguale o superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.

Pertanto per le emissioni E6 ed E7, dovrebbero prevedere:

1* riduzione del limite alle emissioni E6 ed E7 a 20 mg/Nmc del parametro Composti organici volatili espresso come COT.

oppure

2* oltre al limite di COV pari a 50 mg/Nmc (espresso come COT) dovrebbe essere applicato il limite di 20 mg/Nmc relativo al solo Metil Isobutil Chetone (che è la sostanza che fa assumere la frase di rischio al fondo epossidico).

In altro modo dovrebbe essere utilizzata una materia prima non caratterizzata da indicazioni di pericolo H comprese nei punti 2.1 e 2.3 dell'allegato III alla parte V del DLgs 152/06.

Per quanto riguarda la lavorazione di sabbiatura, facendo riferimento al punto 4.29.3 che prevede un limite di 10 mg/Nmc.

Per quanto riguarda l'attività di saldatura la ditta dichiara che la modifica riguarda l'utilizzo di varie tipologie di filo, ma per quanto riguarda il consumo rimarrà sempre di 15000 kg anno, rimarcando che non si tratta di saldatura inox.

Inoltre la ditta, specifica che, come richiesto, all'impianto di aspirazione di cui alle emissioni E6 ed E7 verrà installato idoneo dispositivo in grado di registrare il tempo effettivo di utilizzo, come già avvenuto per il punto di emissione E4 nel civico 42. L'emissione E4 deve essere dotata di idoneo dispositivo (es: amperometro), dotato di sistema di registrazione, da cui risulta il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul registro)

Caratteristiche dei punti di emissione dopo modifica tabella 2

ID	Portata (Nmc/h)	Durata (h/g)	Altezza (m)	limiti	Sistema di abbattimento	monitoraggi
E6-E7 verniciatura	8.000	8	9,0	Polveri totali 3 mg/Nmc Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) 20 mg/Nmc (1*)	cartone piegheggiato + filtri a cassette	annuale

<i>E8 - saldatrici</i>	<i>7.000</i>	<i>8</i>	<i>9,0</i>	<i>Polveri totali 10 mg/Nmc Ossidi di azoto (espressi come NO2) 5 mg/Nmc Monossido di carbonio 10 mg/Nm</i>	<i>/</i>	<i>annuale</i>
<i>E9 E10 sabbiatura</i>	<i>7.200</i>	<i>8</i>	<i>9,0</i>	<i>Polveri totali 10 mg/Nmc</i>	<i>Filtro a tessuto</i>	<i>annuale</i>

In conclusione si valuta che la ditta deve:

- provvedere alla messa a regime delle nuove emissioni*
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo del monitoraggio annuale.*

Si valuta di riproporre le stesse prescrizioni già presenti nell'atto:

- devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60% in massa;*
- la Ditta dovrà provvedere alla tenuta del registro sul quale annotare almeno mensilmente i consumi di diluente, catalizzatore, antiruggine e smalto, validati dalle fatture di acquisto, ed il numero di giorni di utilizzo degli impianti. Tali consumi non devono essere superiori a 7.800 kg/anno di prodotti vernicianti (diluente, catalizzatore, antiruggine e smalto). nella modifica la ditta richiede un cambiamento sia a livello qualitativo che quantitativo dei prodotti sopra elencati, con un totale di 3880 kg/anno di prodotti vernicianti.*

EMISSIONI COV art 275

La ditta nello stabilimento Cometal di via Laghi n. 42 d era stata autorizzata come segue:

- a) il consumo massimo teorico di solvente è pari a 12,848 ton/anno;*
- b) il valore limite di emissione diffusa di COV è pari al 25% dell'input di solvente;*
- c) l'emissione totale annua di COV dovrà essere < o pari a 6,57 ton/anno;*

Quadro materie prime (art. 275) COMETAL - invariato rispetto a quanto autorizzato

	<i>quantità (t)</i>	<i>COV (t)</i>
<i>antiruggine (3)</i>	<i>13,5</i>	<i>4,645</i>
<i>smalto (9 tipi)</i>	<i>6,3</i>	<i>2,826</i>
<i>diluente</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>catalizzatore (6 tipi)</i>	<i>0,72</i>	<i>0,377</i>
<i>totale</i>		<i>12,848</i>

Ora a seguito di acquisizione del fabbricato ubicato in Via dei Laghi n. 37 nel Comune di Verghereto, ex S.I.C.M.I. srl., la ditta chiede la modifica del piano gestione solventi, inserendo anche i consumi dei prodotti contenenti COV che convoglieranno su E6-E7, e che diminuendo i consumi, diventano quelli della colonna "modifica"

Quadro materie prime SICMI - autorizzato e modificato (riduzione consumi)

	<i>già autorizzato (t)</i>	modifica
<i>antiruggine (3)</i>	2,8	1,2
<i>smalto (9 tipi)</i>	2,2	1,0
<i>diluyente</i>	2	1,2
<i>catalizzatore (6 tipi)</i>	0.8	0,48
<i>totale</i>	7,8	3,88

In sostanza, i consumi complessivi di materie contenenti COV e dunque soggette all'art. 275 diventano:

<i>Tipologia di prodotto</i>	<i>Denominazione</i>	<i>emissione</i>	<i>Quantità annua (t)</i>	<i>%COV</i>	<i>Input COV (t/anno)</i>	<i>Consumo COV (t/anno)</i>
<i>Diluyente</i>	<i>Diluyente NITRO</i>	<i>E4</i>	5	100%	5	5
<i>Diluyente</i>	<i>UNITHINNER PUR SLOW</i>	<i>E6-E7</i>	1,2	100%	1,2	1,2
<i>Catalizzatore</i>	<i>EPOXINVER induritore per CT113</i>	<i>E4</i>	0,12	58,4%	0,070	0,070
<i>Catalizzatore</i>	<i>EPOXINVER Induritore per CT113</i>	<i>E6-E7</i>	0,12	57,2%	0,069	0,069
<i>Catalizzatore</i>	<i>INVERPLAST Compon. Ms 50</i>	<i>E4</i>	0,12	53,5%	0,064	0,064
<i>Catalizzatore</i>	<i>CATALIZZATORE EPOMIR -RV1736</i>	<i>E6-E7</i>	0,12	47,9%	0,057	0,057
<i>Catalizzatore</i>	<i>ACRILINVER Componente speciale/60</i>	<i>E4</i>	0,12	43,4%	0,052	0,052

<i>Catalizzatore</i>	<i>EPOX-Catalizzatore per epossidici trasparente</i>	<i>E6-E7</i>	0,12	42,2%	0,051	0,051
<i>Catalizzatore</i>	<i>Poliuret/B XT 25-45 GL ñRAL7021</i>	<i>E4</i>	0,12	46,3%	0,056	0,056
<i>Catalizzatore</i>	<i>URETAL 50 ñ Catalizzatore poliuretano medio solido incolore</i>	<i>E6-E7</i>	0,12	39,7%	0,048	0,048
<i>Catalizzatore</i>	<i>Poliuret/B Extra ñRal 5010</i>	<i>E4</i>	0,12	44,8%	0,054	0,054
<i>Catalizzatore</i>	<i>INVERPLAST Compon. B/E</i>	<i>E4</i>	0,12	67,6%	0,081	0,081

Antiruggine	FOSF-PRIMER RAL 7035	E4	4,5	28,9%	1,301	1,301
Antiruggine	E61AUI018 EPOXINVER PRIMER GRIGIO RAL 7016 - GRAY	E6-E7	0,4	30,9%	0,124	0,124
Antiruggine	EPOXINVER PRIMER CT 113 GRIGIO TQ	E4	4,5	35,4%	1,593	1,593
Antiruggine	EPOX-Fondo epossidico Opaco 2K Grigio Chiaro	E6-E7	0,4	14,8%	0,059	0,059
Antiruggine	ANTIR SINTETICA GRIGIO 7035 TQ	E4	4,5	38,9%	1,751	1,751
Antiruggine	MIROSINT ANTIRUGG.BIANCO AL FOSF.ZN - RV6689	E6-E7	0,4	24,3%	0,097	0,097
Smalto	Resinol/n Lucido RAL 5010	E4	0,7	46,3%	0,324	0,324
Smalto	SMALTO SINTETICO R.E. LUCIDO INDUSTRIALE RAL 9010 BIANCO PURO	E6-E7	0,1	40,1%	0,040	0,040
Smalto	Resinol/n Semiopaco RAL 9005	E4	0,7	44,4%	0,311	0,311
Smalto	SMALTO SINTETICO R.E. LUCIDO INDUSTRIALE RAL 3002 ROSSO CARMINIO	E6-E7	0,1	46,2%	0,046	0,046
Smalto	Inverplast/b Smalto Bleu Ral 5012	E4	0,7	41,5%	0,291	0,291
Smalto	URETAL Smalto poliuretano Lucido Grigio	E6-E7	0,1	33,2%	0,033	0,033
Smalto	Resinol/n Semilucido SOIL2006	E4	0,7	44,2%	0,309	0,309
Smalto	EPOMIR AR GRIGIO CHIAIRO FZN -RV1790	E6-E7	0,1	24%	0,024	0,024
Smalto	Resinol/n Lucido RAL 3002	E4	0,7	45,8%	0,321	0,321
Smalto	Smalto poliuretano extra lucido nero intenso	E6-E7	0,1	36,2%	0,036	0,036
Smalto	Resinol/n Lucido RAL 2004	E4	0,7	45,6%	0,319	0,319
Smalto	Smalto poliuretano extra lucido grigio antracite	E6-E7	0,1	31,9%	0,032	0,032
Smalto	Resinol/re n.58 Bianco puro RAL9010	E4	0,7	44,2%	0,309	0,309

Smalto	Smalto poliuretanico extra lucido verde muschio	E6-E7	0,1	32,9%	0,033	0,033
Smalto	Resinol/n Lucido RAL 2008	E4	0,7	45,1%	0,316	0,316
Smalto	Smalto poliuretanico extra lucido rosso fuoco	E6-E7	0,1	32,6%	0,033	0,033
Smalto	Resinol/n Lucido RAL 9006	E4	0,7	46,5%	0,326	0,326
Smalto	Smalto poliuretanico extra lucido grigio argento	E6-E7	0,1	28,6%	0,029	0,029

Smalto	Smalto poliuretanico extra lucido grigio ghiaia	E6-E7	0,1	28,4%	0,028	0,028
TOTALE COV						14,887

L'Attività per la quale si richiede autorizzazione è individuata al punto 2 lettera C della parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006 con soglia di consumo superiore a 5 t COV ma < di 15 t COV. Infatti il consumo massimo teorico di solvente ora si attesta a 14,887 t COV/anno e si specifica che il quantitativo diluente destinato alla pulizia delle superfici è comunque ricompreso nei quantitativi sopra riportati.

Si osserva a tal proposito che:

- *dai dati raccolti negli anni la ditta non supera in realtà le 5 tonnellate di COV.*
- *PGS presentati negli anni presentano, una differenza tra quanto autorizzato e quanto effettivamente emesso.*

La tabella riporta i valori di COV immessa e COV convogliata ricavati dai PGS presentati negli ultimi anni:

ANNO	Consumo COV (tonnellate/anno)	COV Emissione convogliata (tonnellate/anno)	Emissione diffusa (tonnellate/anno)	portata (Nmc/h) effettiva
2019	5,441	0,087	4,35	21372
2020	3,518	0,053	2,81	18700
2021	3,970	0,924	3,17	13380
2022	4,349	0,645	2,96	13382
2023	4,209	0,185	3,22	13267

Nel merito della presente istanza presentata per l'attività "Altri rivestimenti, compreso il rivestimento

di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta” (art. 275 e punto 8 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alla emissione E4, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:

a) il consumo massimo teorico di solvente è pari a 14,88 ton/anno;

b) il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 25% dell'input di solvente ossia 3,72 ton/anno;

c) l'emissione totale annua di COV dovrà essere < o pari a 8,62 ton/anno;

EMISSIONI CONVOGLIATE (O1)						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

Emissioni	Portata Nmc/ h	Concentrazione (mg/Nmc)	Ore lavorate all'anno		Ore lavorate all'anno	TON ANNO
			giorni	FATTORE DI CONVERSIONE		
	DA AUTOCONTROLLI	DA AUTOCONTROLLI				
	Tot. Portata					
E4	14000	100		1,2	2000	3.37
E6 E7	8000	100		1,2	1600	1,53
					0	0,000
TOT					0	4.9

- entro il 30 Aprile di ogni anno, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla Parte V del D.Lgs.s. 152/06 e succ. mod. ed int., dovrà essere trasmessa a Arpa, apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati. A tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della Parte I dell'allegato III alla Parte V del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno una volta all'anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella Parte V dell'allegato III alla Parte V del D.lg. 152/06 e succ. mod. ed integrazioni.

IMPIANTI TERMICI CIVILI

Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. C1 - CALDAIA (36,5 kW, a metano)

EMISSIONE V1 - VENTILCONVETTORE (63,8 kW, a metano)

EMISSIONE V2 - VENTILCONVETTORE (63,8 kW, a metano)

EMISSIONE V3 - VENTILCONVETTORE (63,8 kW, a metano)

EMISSIONE V4 - VENTILCONVETTORE (63,8 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica tot 291,7 kW complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento del rilascio dell'AUA. Si raccomanda che nella redazione del Piano gestione solventi siano evidenti i

calcoli che portano al valore di O1 (emissione convogliata) utilizzando le reali ore di esercizio dell'impianto; si raccomanda altresì il rispetto delle portate autorizzate su E4 ed E6-E7. Analogamente per la stima di O6 si chiede che nel prossimo Piano Gestione Solventi venga documentata l'efficienza del sistema di abbattimento anche attraverso il contenuto di COV nei carboni attivi.”.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha valutato quanto segue:

- in merito alla materia prima denominata “Antiruggine Epox-fondo epossidico opaco 2k grigio chiaro”, di cui si stima un consumo pari a 250 g/h, visto che il solo componente Metil Isobutil Chetone è classificato H351, occorre calcolare il flusso di massa orario del solo Metil Isobutil Chetone. Visto che la sua concentrazione nel prodotto è massimo 8%, il flusso di massa del Metil Isobutil Chetone è stimato in 20 g/h. Non essendo superiore alla soglia di 100 g/h indicata al punto 2.3 dell'Allegato III alla parte V, diversamente da quanto indicato da Arpae ST nella relazione tecnica, alle emissioni E6 ed E7 non si applica il valore limite di 20 mg/Nmc per il Metil Isobutil Chetone. Inoltre per quanto riguarda il valore limite per il COV si applica il valore limite di 100 mg/Nmc vista l'assoggettabilità all'art. 275 come illustrato nel paragrafo "EMISSIONI COV art 275" della relazione di Arpae ST.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui alla precedente versione dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio a COMETAL Srl in data 15/11/2017 prot. n. 46589 e successivi aggiornamenti, e da quella presentata per il rilascio del presente aggiornamento, nonché dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio a SICMI SRL in data 31/05/2018 prot. n. 24374.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

a. VIA DEI LAGHI N.42

EMISSIONE N. C1 – CALDAIA (36,5 kW, a metano)

relativa ad impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

b. VIA DEI LAGHI N.37

EMISSIONE V1 – VENTILCONVETTORE (63,8 kW, a metano)

EMISSIONE V2 – VENTILCONVETTORE (63,8 kW, a metano)

EMISSIONE V3 – VENTILCONVETTORE (63,8 kW, a metano)

EMISSIONE V4 – VENTILCONVETTORE (63,8 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera**, derivanti dall'attività di carpenteria metallica pesante, **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EDIFICIO VIA DEI LAGHI N.42

EMISSIONE N. E1 – SALDATURA E SMERIGLIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 - SALDATURA

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 - SABBIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	4	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 – VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: filtro in fibra sintetica + carboni attivi

Portata massima	14.000	Nmc/h
-----------------	--------	-------

Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E5 - MACCHINA PER TAGLIO TERMICO (OSSITAGLIO E TAGLIO AL PLASMA)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc

EDIFICIO VIA DEI LAGHI N.37

EMISSIONE N. E6 – CABINA DI VERNICIATURA

EMISSIONE N. E7 – CABINA DI VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: filtri in cartone pieghettato, filtri a cassettei (nylon pressato/pieghettato)

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti :		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E8 – SALDATURA

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E9 – CABINA DI SABBIATURA
EMISSIONE N. E10 – CABINA DI SABBIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	7.200	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di “*Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta*” (**art. 275** e punto 8 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte Quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni E4, E6 ed E7**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
- a) il consumo massimo teorico di solvente è pari a 14,88 ton/anno;
 - b) il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 25% dell'input di solvente;
 - c) l'emissione totale annua di COV dovrà essere < o pari a 8,62 ton/anno;
 - d) **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - e) nella redazione del Piano gestione solventi devono essere evidenti i calcoli che portano al valore di O1 (emissione convogliata) utilizzando le reali ore di esercizio dell'impianto; va considerato il rispetto delle portate autorizzate su E4 ed E6-E7. Analogamente per la stima di O6 si chiede che nel prossimo Piano Gestione Solventi venga documentata l'efficienza del sistema di abbattimento anche attraverso il contenuto di COV nei carboni attivi;
 - f) i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 12. Tali consumi non devono essere superiori a 29.400 kg di prodotti vernicianti a solvente (comprensivi di antiruggine, smalto, diluente catalizzatore) all'anno;
 - g) negli impianti di cui all'**emissioni E6 e E7** devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60% in massa;
 - h) i carboni attivi dell'**emissione E4** dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale;

- i) la data di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, dovrà essere annotata nel **registro** di cui al successivo punto 12;
 - j) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152 e smi.
3. Le **emissioni E4, E6 e E7** devono essere dotate di idoneo dispositivo (es: amperometro), dotato di sistema di registrazione, da cui risulta il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul **registro** di cui al successivo punto 12.
 4. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06 e smi, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesena, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E6, E7, E8, E9 ed E10**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
 5. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E6, E7, E8, E9 ed E10** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
 6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E6, E7, E8, E9 ed E10**, e per un periodo di 10 giorni, il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
 7. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 4.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 5.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
 8. Qualora in fase di analisi di messa a regime delle emissioni modificate E6, E7, E8, E9 ed E10 si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, **il Gestore deve inviare** all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) **oltre ai risultati** dei rilievi di cui al precedente punto 6., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una

relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

9. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8, E9 ed E10**, con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
10. Il **monitoraggio periodico annuale** della **emissione E3** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie all'impianto di abbattimento delle polveri. I dati relativi alle **ispezioni** effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una **frequenza almeno mensile**, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 12**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
11. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale :
 - a. dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a solvente, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla **lettera f) del precedente punto 2**, relativamente agli impianti di cui alla **emissione E4, E6 ed E7**. Il consumo annuale di prodotti per verniciatura **non deve essere superiore a 29.400 Kg/anno**;
 - b. dovrà essere annotata la data di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, come richiesto alla **lettera i) del precedente punto 2**, relativamente agli impianti di cui alla **emissione E4**;
 - c. dovrà essere annotato almeno mensilmente il tempo effettivo di utilizzo degli impianti di cui alle **emissioni E4, E6, E7** desumibile dal sistema di registrazione, come richiesto al precedente **punto 3**;
 - d. dovranno essere annotati i dati relativi alle **ispezioni mensili** effettuate all'impianto di abbattimento della **emissione E3**, così come richiesto al precedente **punto 10**;
13. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la

data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 11. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
14. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

15. Ogni **interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E3, E4, E5, E6, E7, E9 ed E10** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in **Appendice 2 dell'Allegato VI** della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

16. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

17. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza
18. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)

Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

19. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della

diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.